Consultori familiari: Un'istituzione a servizio della famiglia

Il Consultorio Familiare nasce senza l'ombra né del confessionile, né di quella dicotomizzazione per cui sarebbero dovuti esserci consultori di ispirazione « cattolica » e consultori di ispirazione laica.

E' vero, purtroppo, che in Sicilia non sono solo i prodotti dell'ultima moda e quelli di un certo facile consumismo ad arrivare con notevole ritardo rispetto alle altre parti del Paese. Anche le leggi, che nelle altre regioni a seguito dell'istituzione dei consigli regionali, battono il record della celerità, qui da noi vanno a rilento.

Il carretto siciliano ancora una volta batte la locomotiva elettrica e il reattore.

La legge sui consultori familiari esce in Sicilia con un considerevole ritardo.

Se si pensa che la legge quadro è stata licenziata dal Parlamento nel luglio del 1975 (legge 20 luglio 1975, n. 405) e che in quasi tutte le regioni sono state già emanate le norme applicative per l'istituzione dei consultori, si può ben comprendere che in fatto di celerità l'unico riferimento, per la Sicilia, resta sempre il « carrettino ».

Servizio di
ALFONSO DI GIOVANNA

E tuttavia c'è sempre da dire « meglio tardi che mai ».

Avevano ragione le donne dei movimenti democratici di lanciare nel giugno scorso duri attacchi contro questa lentezza quando in uno dei tanti appelli rivolti al governo regionale scrivevano in un comunicato: « Da tre anni la legge nazionale n. 405 che istituisce i consultori familiari è operante in Italia, ma non nella nostra regione. Le donne siciliane aspettano da tre anni che l'ARS emani la sua legge di recepimento della 405 perché si possano realizzare nel territorio isolano i consultori. La recente entrata in vigore della legge sull'aborto (anch'essa — sono sempre le donne che scrivono — richiede l'intervento della Regione per essere rispettata e vá rispettata dal momento che è legge dello Stato) rende ancora più urgente l'iniziativa rivolta alla prevenzione dell'aborto, alla educazione sessuale e al controllo delle nascite, appunto tramite i consultori. Ad impedirne la creazione è l'atteggiamento contraddittorio della Dc che a livello nazionale ha insistito per l'azione preventiva dell'aborto e che a livello regionale si ostina a sostenere una legge che non recepisce lo spirito e gli scopi della 405 e che punta alla istituzione di consultori non finalizzati al controllo delle nascite, ma ad una generica e paternalistica assistenza familiare... » (comunicato del 15-6-1978).

La presa di posizione del movimento democratico delle donne non era solo una denuncia del ritardo e della lentezza con cui procedevano le cose nella VII Commissione legislativa dell'ARS, ma altresì un'accusa circa la maniera del come s'intendeva impostare la legge istitutiva dei consultori.

Partendo da questi due punti, ben individuati dall'attenta critica del movimento femminile, si deducono alcune importanti espressioni proprie della solita mentalità retriva della mappa del potere siciliano. Il guadagnar tempo, che in altri termini significa perder tempo, il logoramento delle attese, lo svuotamento del significato innovatore delle riforme, la perpetuazione di quello spirito della tutela nei confronti delle popolazioni isolane considerate ancora infantili alla stregua di quella considerazione che era alla base della tutela generale « erga omnia et erga homines » della « legalizia », per cui il potere politico coincideva con quello chiesastico nel Regno delle due Sicilie.

Questa concezione, però, grazie alle forze politiche di sinistra e alle pressioni del movimento femminile, non è passata.

Il consultorio familiare nasce, quindi, senza l'ombra né del confessionile, né di quella dicotomizzazione per cui sarebbero dovuti esserci consultori di ispirazione « cattolica » e consultori di ispirazione laica.

Le discriminazioni, sempre care a superstiti mentalità anticonciliari, sono state così sconfitte.

Esiste il consultorio per tutti i cittadini della Repubblica con gli strumenti idonei che lo Stato democratico e non confessionale mette a disposizione di una comunità pluralista nelle sue componenti etico-religioso-culturali finalizzato a realizzare:

« a) **l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia anche in ordine alla problematica minorile;**

b) **la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti;**

c) **la tutela della salute della donna e del concepito;**

d) **la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso;**

e) **tutte le finalità e gli adempimenti previsti dalla legge 22 maggio 1977: « Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza ».**

Questi i punti fondamentali che si possono leggere nell'art. 1 e che, al di là di tutto il corpo della legge nei vari aspetti tecnici, costituiscono le direttrici concettuali cui la legge viene ispirata.

E' fuor di dubbio che si sarebbe potuto fare una legge migliore, di maggiore aderenza alle molte attese ed in conformità ad una concezione che tende al superamento di contrapporre il « privato » al « pubblico ».

In nessuna regione, per esempio, il consultorio privato viene privilegiato quanto nella nostra isola. Infatti, in tutte le altre regioni ai consultori privati viene assegnato uno spazio pari al 10-20% sul totale dei consultori pubblici da istituire nel territorio. In Sicilia il « privato » viene liberalizzato al punto che consultori di istituzione privata ne possono sorgere tanti quanti quelli pubblici e, potenzialmente, più di quelli pubblici ove esistessero le condizioni previste dalla legge.

Al di là, comunque, di questi difetti, si tratta di una legge buona.

La famiglia siciliana e contestualmente la donna, proverbialmente sola, emarginata nelle sue angosce e nei suoi problemi, ora non è più sola.

Esiste, tuttavia, il timore — che occorre mettere nel conto — che il consultorio possa venir esautorato da pregiudizi sempre attivi e presenti nel tessuto isolano, o da forze esterne retrive e conservatrici miranti alla « privatizzazione » di una struttura che, pur nascendo all'insegna dell'apertura e del riscatto più ampio dai condizionamenti atavici, venga declassata e ridotta al ruolo di « cose » parrocchiali.

Occorre una campagna di pubblicizzazione seria che apra dibattiti e incontri per capire tutta la portata innovatrice dell'iniziativa. Ma d'altra parte è necessaria la massiccia partecipazione popolare e di base che determini la funzionalità del consultorio percepito come luogo di dialogo, di approfondimento della conoscenza dei problemi e del loro superamento, come alternativa all'ermetismo della solitudine.

SCHEDA

La legge regionale 24 luglio 1978, n. 21, « istituzione dei consultori familiari in Sicilia », è stata approvata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 32 del 29 luglio 1978.

Com'è detto nell'art. 1 si tratta di una legge che attua in Sicilia le norme della legge nazionale 29 luglio 1975, n. 405 circa la istituzione dei consultori familiari.

La legge 24 luglio 1978, n. 21, si compone di 15 articoli. Il suo iter è stato lungo e laborioso.

Di iniziativa governativa, la legge ha subito nella VII Commissione legislativa dell'ARS profonde ed importanti modifiche. Dette modifiche riguardano precipuamente il concetto istitutivo e le finalità dei consultori, di cui si intendeva fare in partenza « pii sodalizi » per suggerire buoni consigli alle famiglie delle parrocchie.

In questa lotta, sostenuta dalle forze più aperte e progressiste, arroccati su posizioni ormai impraticabili si sono trovati braccio a braccio democristiani e missini.

Malgrado qualche difetto, che ha costretto comunisti e socialisti ad astenersi dal votare la legge in aula, si tratta, tutto sommato, di una buona legge che occorre attuare con decisione e puntigliosità.

A che cosa servono i Consultori?

Il Consultorio Familiare, come si potrà rilevare dall'art. 1 della legge istitutiva (24 luglio 1978, n. 21) **è a servizio:**

a-1) dei **giovani** che intendono prepararsi ad affrontare la formazione di una famiglia per una preparazione responsabile alla paternità e alla maternità;

a-2) della **coppia** (marito e moglie) per i problemi inerenti ai loro rapporti sessuali, affettivi in ordine alla procreazione e all'equilibrio e alla serenità di tali rapporti;

a-3) della **famiglia** « in ordine anche alla problematica minorile »; quindi in ordine ai rapporti genitori-figli e figli-genitori per quanto riguarda la comprensione dei problemi nel periodo dell'infanzia e dell'adolescenza dei figli.

La legge sembra sottolineare particolarmente « la problematica minorile » cioè, l'infanzia: i bambini, la loro educazione fisica, il loro sviluppo globalmente inteso comprensivo anche dello sviluppo morale e spirituale.

Il Consultorio, inoltre, dovrà:

b-1) fornire i mezzi occorrenti per il conseguimento di fini specifici, e cioè: b-a) i mezzi per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia, marito e moglie, e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile.

In altri termini ciò significa che il consultorio aiuterà, mettendo a disposizione della coppia e dei singoli i farmaci e le terapie moderne per le libere scelte che intendono fare per una « procreazione responsabile », quanti si troveranno nelle condizioni di dover risolvere il problema di mettere o non mettere al mondo i figli. Il che non è solo questione di terapie o di farmaci (contraccettivi ecc.) quanto piuttosto problema etico-sociale-economico che la « consultazione » può aiutare a risolvere;

b-2) ma dovrà, altresì, fornire i mezzi per i « problemi della coppia » che sono di natura varia e molteplici nella manifestazione.

E' questo uno degli aspetti più importanti e rivoluzionari per la coppia siciliana, segregata e chiusa nel suo isolamento e nella sua impenetrabilità che hanno dato origini a tragedie penose in sé e gravi nelle conseguenze;

b-3) e a tutto ciò, ovviamente, nel rispetto delle convinzioni morali e della integrità fisica dei cittadini che accedono al consultorio.

Finisce così l'era delle avventure dell'uso inconsulto e indiscriminato dei contraccettivi — per esempio —, così pericoloso quando vengono usati senza controllo alcuno. D'altro canto può essere recuperato, a beneficio di quanti, per ragioni etico-religiose vi vogliono accedere, un uso più scientifico del metodo della continenza periodica per evitare la nascita dei figli.

Il rispetto per le « convinzioni » di qualsiasi tipo viene garantito dalla legge.

Il **Consultorio** dovrà ancora tutelare:

c-1) la salute della donna che va intesa sempre in rapporto alla maternità nel suo stato iniziale di sviluppo e di approdo. Si sa quanto complessa sia divenuta oggi l'« iniziazione » alla maternità, intendendo per « iniziazione » questo cursus che non riguarda solo la « donna sposata », che vive in coppia o in unione con l'uomo, bensì la donna, in sé considerata, priva del conforto e dell'aiuto, il più delle volte, dell'uomo che l'ha « iniziata » nella maternità; e

c-2) del concepito, della creatura cioè che, essendo ancora in grembo, è bisognevole di protezione e di aiuto.

Con questo punto viene sfatato il distorto concetto che questa legge miri a proteggere l'aborto. Va detto che è una legge che mira alla prevenzione dell'aborto nel rispetto della 194 che tra l'altro è stata fatta « per la tutela della maternità ».

Il Consultorio dovrà pure curare:

d-1) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi e i farmaci adatti a ciascun caso.

Di ciò abbiamo detto più sopra al b-3.

Infine il **Consultorio** dovrà realizzare:

e-1) tutte le finalità e gli adempimenti previsti dalla legge 22 maggio 1977, n. 194: « Norme per la tutela della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza ».

Un grande compito spetta ai consultori in merito a quest'ultimo punto.

Il movimento democratico delle donne, infatti, ha insistito, specie qui in Sicilia, perché si pervenisse alla formulazione della legge istitutiva dei consultori per mettere a disposizione della donna uno strumento valido: prestare alla donna, cioè, un servizio — scevro di paternalismi — per renderla più sicura nelle sue incertezze, meno fragile nella sua solitudine e meno abbandonata nei momenti in cui ha bisogno di essere sostenuta.

IN CONCLUSIONE

Il Consultorio familiare è una grande conquista democratica. Sarebbe, tuttavia, pericoloso vedere in chiave riduttiva la sua attività; vedere, cioè, il lavoro del consultorio come un lavoro « per la donna », alla stregua di certe liturgie di chiesa da cui l'uomo si estranea con la scusa che « si tratta di cose di donne ».

Si tratta, invece, di una struttura che riguarda l'uomo, nel senso di humanitas, termine comprensivo di quella inscindibile unità che esiste nel principio uomo-donna e che concerne quindi la famiglia umana nella sua interezza.

In questa luce occorre vedere il consultorio familiare se si vuole evitare di ridurlo ad un misero ufficio di buoni consigli settimanali a beneficio esclusivo di donnine sfaccendate.